



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

28597-25

Composta da:

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1574/2025

GAETANO DI GIURO

CC - 06/05/2025

DANIELE CAPPuccio

- Relatore -

R.G.N. 9894/2025

EVA TOSCANI

TERESA GRIECO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPuccio;

lette le conclusioni del PG, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

L

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo presentato da [REDACTED] detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che, l'11 dicembre 2023, ha disatteso il reclamo proposto, a sua volta, contro il diniego frapposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di effettuare, il 20 maggio 2020, un colloquio telefonico supplementare con la figlia minorenni.

2. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere rilevato che [REDACTED] aveva chiesto, in origine, l'ammissione ad un unico colloquio che, successivamente, ha avuto luogo, sia pure in data diversa da quella da lui indicata — sicché, a rigore, l'interesse alla decisione dovrebbe intendersi venuto meno — si è, nondimeno, fatto carico della più ampia tematica da lui introdotta con successiva memoria, concernente l'ampliamento, in via permanente, del numero di telefonate mensili con la figlia, giustificato dalle precarie condizioni di salute della ragazza.

A questo riguardo, ha disatteso la richiesta sul rilievo della vincolatività della previsione normativa che, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato, limita ad uno al mese i colloqui visivi o telefonici e non contempla deroghe di sorta né riconosce spazio discrezionale all'autorità giudiziaria.

Ha, per contro, ricordato che, in caso di accertata impossibilità di svolgimento del colloquio visivo, questo può essere sostituito con un colloquio da remoto senza, però, che da ciò discenda l'incremento del numero complessivo, rigidamente fissato dalla legge.

3. [REDACTED] propone, con l'assistenza dell'avv. [REDACTED] ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione sul preliminare rilievo dell'illegittimità costituzionale della disposizione che impedisce al detenuto soggetto a regime detentivo ex art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, di fruire di colloqui supplementari, visivi o telefonici, giustificati dall'esigenza di tutelare la relazione affettiva con congiunti in precarie condizioni di salute ovvero sprovvisti delle necessarie risorse economiche.

Segnala, in proposito, che un recente intervento normativo ha autorizzato, per i detenuti ristretti in regime ordinario, l'incremento del numero dei colloqui autorizzabili, ciò che ha acuito la già esistente disparità di trattamento e reso ancor più evidente la contrarietà della disciplina prevista dall'art. 41-*bis* ai principi costituzionali e convenzionali, con specifico riferimento al pregiudizio arrecato

all'interesse del minore a mantenere una equilibrata relazione con il genitore, quantunque privato della libertà personale.

Con il secondo motivo, si duole, ancora nell'ottica della violazione di legge, sostanziale e processuale, e del vizio di motivazione, del rigetto del proposto reclamo, frutto dell'incongruo bilanciamento tra le esigenze connesse, rispettivamente, alla tutela dei rapporti familiari, da un canto, e della sicurezza e dell'ordine pubblico, dall'altro.

Ribadito che l'oggetto dell'istanza doveva intendersi *ab initio* esteso, ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, all'autorizzazione, in via permanente, allo svolgimento di colloqui, *de visu* e telefonici con la figlia, ulteriori rispetto all'unico previsto, con frequenza mensile, dalla vigente normativa, deduce che la documentazione esibita a corredo della richiesta vale ad attestare la pregnanza delle ragioni ad essa sottese, tale da giustificare l'estensione «a regime» delle regole introdotte in concomitanza all'emergenza pandemica.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. I colloqui, visivi e a distanza, costituiscono espressione del diritto del detenuto alla vita familiare ed al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, che trova riconoscimento, in vari ambiti, nell'ordinamento penitenziario e, in particolare: nell'art. 28, secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; nell'art. 18, terzo comma, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; negli artt. 1, sesto comma, e 15, che ritengono i colloqui rilevanti anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato; negli artt. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che garantiscono il diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune.

Tanto, del resto, in accordo con le norme costituzionali (artt. 29, 30 e 31 Cost., posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionali (art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che sancisce il diritto di ogni personale al rispetto della sua vita privata e familiare).

3. A fronte di tali presidi normativi, solo la legge può giustificare limitazioni all'esercizio del diritto al cospetto di preminenti esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Rv. 279577 - 01, in motivazione; nella giurisprudenza sovranazionale, cfr. Cedu, sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi).

Il prescritto bilanciamento deve essere operato anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali patiscono restrizioni in relazione al numero degli incontri e alle relative modalità di svolgimento che, hanno da tempo chiarito sia il giudice delle leggi che la giurisprudenza di legittimità, devono, per non porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., essere giustificate dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte cost., sent. nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, n.m., in motivazione).

4. Per quanto concerne, più direttamente, l'oggetto del presente giudizio, il comma 2-*quater*, lett. b), dell'art. 41-*bis* prevede, tra l'altro, che i colloqui si svolgano «nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari».

La limitazione numerica risponde alla necessità di contemperare il diritto del detenuto a coltivare i propri affetti familiari, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, con le esigenze di sicurezza individuate dallo stesso legislatore, tendenti a rendere meno concentrati i collegamenti con l'esterno del detenuto sottoposto al regime differenziato, così da evitare, attraverso l'adozione delle cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno, la possibile strumentalizzazione del colloquio per finalità incompatibili con le esigenze di ordine e di sicurezza.

In questa direzione si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza convenzionale, che ha riconosciuto la legittimità di misure restrittive, incidenti sulle relazioni familiari, ove gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all'esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Cedu, 19 gennaio 2010, Montani c. Italia; Cedu, Grand Chambre, 17 settembre 2009, Enea c. Italia; Cedu, 12-1-2010, Mole c. Italia, quest'ultima in merito alla presenza del vetro isofonico per separare fisicamente il detenuto dai familiari).

5. Inquadrata nel descritto contesto, l'opzione del legislatore si sottrae alle censure del ricorrente, che si appuntano anche sulla recente introduzione, per effetto del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112,

di disposizioni propedeutiche all'incremento, per i detenuti sottoposti a regime ordinario (ancorché, eventualmente, condannati per reati compresi nell'elencazione di cui all'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354), del numero e della frequenza dei colloqui, scelta che, però, non si pone in contrasto con la persistente vigenza della regola speciale prevista dall'art. 41-*bis*, discendente da un temperamento che, come detto, appare compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.

Le precedenti considerazioni appaiono, peraltro, coerenti con le indicazioni che si traggono dal recente intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 30 del 2025) che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della previsione normativa che ammette i detenuti assoggettati a regime differenziato a trascorrere al di fuori della camera detentiva un lasso temporale quotidiano ridotto rispetto a quello riconosciuto al resto della popolazione carceraria, ha, innanzitutto, ribadito, mediante il richiamo a precedenti decisioni, che il regime speciale «intende soprattutto evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (sentenza n. 143 del 2013) ed aggiunto che tale regime «mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018)» (sentenza n. 105 del 2023).

Nell'occasione, il giudice delle leggi non ha mancato di rimarcare che le restrizioni del regime differenziato, «assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni"», sono costituzionalmente legittime solo se «funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un *surplus* di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti», e purché non risultino «sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo», o «tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità» (sentenza n. 18 del 2022).

Ha, quindi, ricordato che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *b*), ultimo periodo, ordin. penit., modificato dall'art. 2, comma 25, lettera *f*), numero 2), della legge n. 94 del 2009, circa la previsione

di limiti quantitativi ai colloqui difensivi, la Corte ha affermato che, ove incidano su diritti fondamentali, le limitazioni del regime speciale devono rispettare un principio di congruità del bilanciamento: «[p]osto, infatti, che i colloqui con i difensori – diversamente da quelli con i familiari e conviventi o con terze persone – restano sottratti all'ascolto e alla videoregistrazione, i limiti di cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili, bensì, di penalizzare la difesa, ma non valgono ad impedire, nemmeno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e l'esterno, né a circoscrivere in modo realmente significativo la quantità e la natura dei messaggi che si paventano scambiabili, per il tramite dei difensori, nell'ambito dei sodalizi criminali» (sentenza n. 143 del 2013).

La Corte costituzionale ha, subito dopo, ribadito il rilievo, sancito con la menzionata sentenza n. 143 del 2013, secondo cui «L'operazione normativa considerata viene, di conseguenza, a confliggere con il principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango», giacché «alla compressione – indiscutibile – del diritto di difesa indotta dalla norma censurata non corrisponde, *prima facie*, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini».

6. Scrutinata alla luce di tali criteri, la disposizione della cui legittimità costituzionale si discute sfugge alle obiezioni sollevate dal ricorrente perché senz'altro funzionale ad assicurare, mediante il contenimento del numero dei colloqui, il conseguimento di un obiettivo – l'inibizione dei contatti tra il detenuto e l'ambiente criminale di riferimento e della trasmissione di comunicazioni a contenuto illecito – che, diversamente, sarebbe posto a repentaglio, dovendosi tener conto della moltiplicazione, in caso di incremento del numero dei colloqui, delle *chances* di veicolazione di messaggi dal detenuto al gruppo di appartenenza e viceversa, onde tangibile appare l'innalzamento, per effetto dell'applicazione della disciplina più restrittiva, del livello di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Rebus sic stantibus, cioè fugato il sospetto di illegittimità costituzionale della norma speciale, deve osservarsi come il dato positivo osti in radice all'accoglimento della richiesta del condannato, il quale, con il secondo motivo di ricorso, propugna un'interpretazione elastica di una disposizione che, invece, si connota perché rigida e non derogabile ove non constino contingenze straordinarie, quale è stata, nel recente passato, la pandemia da Covid-19, che ha indotto l'adozione di provvedimenti normativi eccezionali, supportati da una *ratio*

non estensibile a situazioni del tutto eterogenee, quali quelle connesse all'età ed allo stato di salute del congiunto ammesso al colloquio.

Né, va opportunamente aggiunto in replica a specifica obiezione difensiva ed in espressa adesione a quanto già precisato dal Tribunale di sorveglianza, la presenza di eventuali ostacoli, di ordine economico-finanziario o di altra natura, allo svolgimento del colloquio in presenza costituiscono valida ragione per l'autorizzazione di colloqui supplementari, potendosi optare, in tal caso, per la diversa e più agile modalità da remoto, fermo restando il numero complessivo dei colloqui, fissato dalla legge e non variabile in aumento.

7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/05/2025.

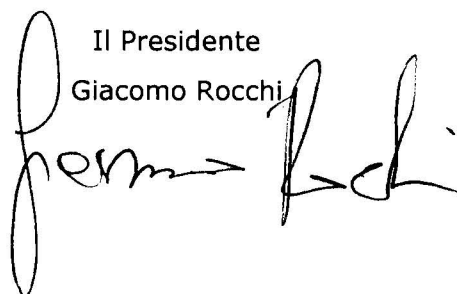
Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio



Il Presidente

Giacomo Rocchi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 05/08/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D. Sse 